



Studio Mocarelli – Dottore Commercialista
Viale Verdi, 88/B
23807 Merate (LC)
Telefono: +39 039 5982029
Fax: +39 039 9908118

N.16

News per i Clienti dello studio

del 07 aprile 2021

Ai gentili clienti
Loro sedi

Novità del DL 30/2021: congedi speciali e bonus baby sitting

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con il DL 13.3.2021 n. 30 vengono disposte **misure per contrastare l'attuale pandemia** e, in particolare, per il sostegno alle famiglie interessate: i) dalla **sospensione dell'attività didattica del figlio**; ii) **dall'infezione da COVID-19 del figlio**; iii) dalla **quarantena di quest'ultimo** disposta dall'ASL a seguito di contagio ovunque avvenuto. Per le ragioni sopra elencate, **dal 13.3.2021 al 30.6.2021**, il DL 30/2021 dispone: i) **la possibilità**, per i lavoratori dipendenti genitori di figli conviventi minori di 16 anni, alternativamente all'altro genitore, **di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile**, per una parte o per l'intero periodo di sospensione, infezione o quarantena del figlio; ii) **la fruizione del congedo speciale**, qualora non sia possibile lo smart working; iii) **la possibilità di fruire del bonus baby sitting**, pari a 100,00 euro complessivi a settimana, **spettante a determinate categorie di lavoratori dipendenti e autonomi**.

Premessa

In conseguenza **dell'introduzione di nuove misure restrittive per la circolazione delle persone**, finalizzate a contenere la diffusione del COVID-19, il DL 30/2021, in vigore dal 13 marzo scorso, ripropone misure per sostenere in particolar modo le famiglie con figli costretti a riprendere **con la didattica a distanza** (c.d. "DAD") **o in quarantena**.

1



www.studiomocarelli.it
info@studiomocarelli.it

Congedo speciale

L'art. 2 del DL 30/2021 ha previsto la possibilità, **per i genitori lavoratori dipendenti con figlio convivente minore di 16 anni**, di svolgere, fino al 30.6.2021 (co. 10) e in modo alterno, **la prestazione lavorativa in modalità agile** per tutto o parte del periodo di:

- **sospensione dell'attività didattica** in presenza del figlio;
- **infezione da COVID-19** del figlio;
- **quarantena del figlio** disposta dall'ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Osserva

Qualora **il figlio convivente sia minore di 14 anni** e non sia possibile svolgere la prestazione in modalità agile, **il lavoratore dipendente può fruire**, sempre fino al 30.6.2021 e alternativamente all'altro genitore, **di un congedo speciale**, astenendosi dal lavoro durante tutto o parte dei suddetti periodi **con diritto alla contribuzione figurativa** e, in luogo della retribuzione, **al pagamento di un'indennità pari al 50%** della retribuzione calcolata secondo quanto previsto dall'art. 23 del DLgs. 151/2001, a eccezione del co. 2.

La misura è riconosciuta anche in **favore dei genitori di figli con disabilità grave accertata** ex art. 4 co. 1 della L. 104/92 **iscritti a scuole di ogni ordine e grado** per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni **a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura**.

Osserva

Viene precisato che gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli artt. 32 e 33 del DLgs. 26.3.2001 n. 151 fruiti dall'1.1.2021 al 13.3.2021 durante i suindicati periodi **possono essere convertiti a domanda nel predetto congedo speciale**.

Il dipendente genitore di figlio con un'età compresa tra i 14 e 16 anni può invece, fino al 30.6.2021 e alternativamente all'altro genitore, **astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità** e senza il riconoscimento della contribuzione figurativa (ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro).

Per i giorni in cui un genitore **svolge la prestazione in smart working o fruisce del congedo** di cui ai co. 2 e 5 o **non svolge alcuna attività lavorativa o sia sospeso dal lavoro**, l'altro genitore **non può fruire del predetto congedo** o dell'astensione di cui al co. 5 o del bonus di cui al co. 6, salvo **che sia genitore anche di altri figli minori di 14 anni** avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui all'art. 2 co. 1 - 6 del DL 30/2021.

Bonus baby sitting

Fino al 30.6.2021, per determinate categorie di lavoratori, dipendenti e autonomi, con figli conviventi under 14, l'art. 2 co. 6 del DL 30/2021 **riconosce la facoltà di richiedere** uno o più bonus per l'acquisto **di servizi di baby sitting nel limite massimo di 100,00 euro settimanali** da utilizzare per le prestazioni effettuate nei periodi di:

- **sospensione dell'attività didattica** in presenza del figlio;
- **infezione da COVID-19** del figlio;
- **quarantena del figlio** disposta dall'ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Osserva

In particolare, il **bonus spetta**:

- ✓ ai **lavoratori iscritti alla gestione separata INPS**;
- ✓ ai **lavoratori autonomi**;
- ✓ al **personale del comparto sicurezza**, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- ✓ ai **lavoratori dipendenti del settore sanitario**, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari;
- ✓ ai **lavoratori autonomi non iscritti all'INPS**, subordinatamente alla comunicazione da parte delle casse di previdenza del numero dei beneficiari.

In tal caso, il **bonus viene erogato dall'INPS mediante Libretto Famiglia**.

In alternativa, il **bonus può essere erogato**, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione **del figlio minore di 14 anni a**:

- **centri estivi**;
- **servizi integrativi** per l'infanzia;
- **servizi socio-educativi** territoriali;
- **centri con funzione educativa** e ricreativa;
- **servizi integrativi o innovativi** per la prima infanzia.

Osserva

La fruizione del bonus per servizi integrativi per **l'infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido** (art. 1 co. 355 della L. 232/2016).

Il bonus baby sitting è **fruibile solo se l'altro genitore non ha accesso ad altre tutele** o ai congedi/astensioni dal lavoro **di cui all'art. 2 co. 1, 2, 3 e 4 del DL in esame.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

cordiali saluti